

CODICE ETICO

DI

ITALIAONLINE S.P.A.

INDICE

PREMESSA	p. 4
 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 - Ambito di applicazione e Destinatari.....	p. 4
Articolo 2 - Comunicazione e formazione.....	p. 5
Articolo 3 - Sistema di controllo interno.....	p. 5
Articolo 4 - Responsabilità e modalità di attuazione del Codice.....	p. 6
Articolo 5 – Segnalazioni, tutela dei segnalanti e dei segnalati.....	p. 6
Articolo 6 - Trasparenza e correttezza.....	p. 7
Articolo 7 - Principio di legalità.....	p. 7
Articolo 8 - Imparzialità e conflitti di interesse.....	p. 8
Articolo 9 – Riservatezza.....	p. 8
Articolo 10 - Rispetto della persona.....	p.9
Articolo 11 - Tutela della concorrenza.....	p. 9
Articolo 12 - Tutela dell’ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile.....	p. 9
 CAPO II - COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI	
Articolo 13 - Relazioni d’affari e prevenzione della corruzione.....	p. 9
Articolo 14 – Azionisti, Stakeholder, Mercato e Comunicazione.....	p. 10
Articolo 15 – Trattamento delle informazioni.....	p. 10
Articolo 16 - Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni.....	p. 11
Articolo 17 - Rapporti con i clienti.....	p. 11
Articolo 18 - Rapporti con i fornitori.....	p. 11
Articolo 19 - Scelta del fornitore.....	p. 11
Articolo 20 - Integrità nei rapporti con i fornitori.....	p. 12
Articolo 21 - Pubblica Amministrazione e altri soggetti terzi.....	p. 12

Articolo 22 - Principi di comportamento con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche.....	p. 12
Articolo 23 - Comunicazione con Istituzioni Pubbliche.....	p. 13
Articolo 24 - Rapporti con l’Autorità Giudiziaria.....	p. 13
Articolo 25 - Rapporti con organizzazioni e partiti politici.....	p. 13
Articolo 26 - Rapporti con le realtà non-profit e iniziative sociali.....	p. 13
Articolo 27 - Rapporti con le Authority.....	p. 14

CAPO III - POLITICHE INTERNE

Articolo 28 - Valore delle Risorse Umane	p. 14
Articolo 29 - Politiche di gestione delle risorse umane.....	p. 14
Articolo 30 - Tutela della privacy.....	p. 15
Articolo 31 - Cultura della sicurezza e tutela della salute e dell’ambiente	p. 15

CAPO IV - MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Articolo 32 – Rispetto del Codice e modifiche.....	p. 16
Articolo 33 - Violazioni del Codice e sistema disciplinare.....	p. 16

PREMESSA

Il Gruppo Italiaonline offre servizi di web marketing e di digital advertising, inclusi la gestione di campagne pubblicitarie e la generazione di contatti attraverso i social network e i motori di ricerca, ed è l'operatore leader nel mercato italiano delle directory cartacee, online e telefoniche.

Il Gruppo Italiaonline (di seguito il "Gruppo" o "Gruppo Italiaonline") conferma la conduzione delle proprie attività al rispetto dei principi e delle norme di comportamento espressi nel presente Codice Etico (di seguito anche il "Codice").

Tutte le attività sono svolte, nell'osservanza della legge, in un quadro di concorrenza leale con onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, dipendenti, azionisti, partner commerciali e finanziari e della collettività in cui l'impresa è presente. Pertanto, tutti coloro che lavorano nel Gruppo, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio di una qualsiasi delle Società del Gruppo può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con tali principi o con le norme di legge.

Per questa ragione è stato predisposto il Codice, la cui osservanza da parte dei destinatari (come *infra* definiti) è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Gruppo, fattori che costituiscono un patrimonio decisivo per il suo successo.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e Destinatari

1. I principi e le disposizioni del presente Codice costituiscono esemplificazioni non esaustive dei doveri che qualificano il rapporto contrattuale con la Società. Per tutto ciò che non è espressamente disciplinato resta ferma l'applicazione delle normative cogenti a cui i principi del Codice si ispirano. I rapporti contrattuali e le procedure aziendali non possono derogare ai principi di cui al presente Codice.
2. Il presente Codice si applica a tutte le Società del Gruppo e destinatari del Codice sono pertanto gli Amministratori, i componenti degli organi societari, i collaboratori esterni, i dipendenti delle Società, nonché tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con le Società nell'ambito dei quali operano per perseguirne gli obiettivi (di seguito anche i "Destinatari"). Le Società ripudiano

rapporti con terze parti/business partner (consulenti, fornitori, partner commerciali e clienti) la cui operatività si ispiri a principi in contrasto con il presente Codice.

A tal fine ciascuna Società del Gruppo si impegna alla diffusione del presente Codice, alla corretta interpretazione dei suoi contenuti ed alla messa a disposizione di strumenti che ne favoriscano la conoscenza e l'applicazione e allo svolgimento di verifica e monitoraggio circa l'applicazione del Codice, anche mediante misure di carattere sanzionatorio, quando se ne ravvisino le relative violazioni.

3. Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Italiaonline S.p.A. e di ciascuna delle Società del Gruppo. Ogni variazione e/o integrazione del Codice deve essere approvata dagli stessi organi e diffusa tempestivamente ai destinatari.

Articolo 2 - Comunicazione e formazione

1. Il Codice è portato a conoscenza di tutti i destinatari mediante apposite attività di comunicazione e diffusione. Il Codice è richiamato espressamente nei contratti con i fornitori ed esplicitamente accettato dai neo assunti a cui deve essere consegnata copia all'interno del Welcome kit.
2. Il Codice è pubblicato sul sito www.italiaonline.it e sulla intranet aziendale.
3. La società assicura, mediante specifici piani di formazione, la conoscenza del Codice da parte di tutti i dipendenti. Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei dipendenti/collaboratori.
4. Ogni responsabile ai vari livelli avrà cura di diffondere, nelle modalità e circostanza più opportune, i principi del Codice.

Articolo 3 - Sistema di controllo interno

1. Il Gruppo Italiaonline conforma il proprio sistema di controllo interno alle normative e *best practice* di riferimento, adeguandolo ad ogni variazione delle stesse.
2. Il sistema dei controlli assicura adeguato livello di indipendenza e autonomia alle funzioni di terzo e di secondo livello ed agli organi e organismi preposti.
3. Il Gruppo favorisce a tutti i livelli una cultura del controllo interno e di consapevolezza dei rischi aziendali, nella convinzione che il contributo di ogni dipendente e collaboratore possa migliorare l'efficienza aziendale e creare valore.
4. Per controllo interno si intende il complesso di norme e strumenti in grado di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, la protezione del patrimonio, la gestione

efficace ed efficiente delle attività e la trasparenza, completezza e correttezza dei dati contabili e finanziari.

5. La Società di revisione legale incaricata ha libero accesso a tutti i dati, alla documentazione ed alle informazioni aziendali ritenute indispensabili per lo svolgimento delle rispettive attività.
6. Ciascuna Società del Gruppo deve mantenere scritture contabili dettagliate di ogni operazione effettuata. Tali scritture contabili devono essere conformi ai principi contabili applicabili e devono riflettere in modo veritiero, corretto, completo e trasparente i fatti alla base di ogni operazione.
7. Ognuno deve sentirsi custode responsabile dei beni aziendali (materiali ed immateriali) che sono strumentali all'attività svolta. Nessun dipendente può fare uso improprio dei beni e delle risorse del Gruppo o permettere ad altri di farlo.

Articolo 4 – Responsabilità e modalità di attuazione del Codice

I destinatari hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme contenute nel Codice;
- rivolgersi ai propri superiori, referenti aziendali o all'Organismo di Vigilanza istituito ex D.Lgs 231/01 (di cui *infra*), per chiarimenti sulla corretta interpretazione e le modalità applicative delle norme del Codice;
- informare adeguatamente ogni terza parte con la quale vengano in contatto nell'ambito dell'attività lavorativa circa l'esistenza del Codice e gli impegni ed obblighi imposti dallo stesso ai soggetti esterni;
- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività.

Articolo 5 - Segnalazioni, tutela dei segnalanti e dei segnalati

1. Ogni dipendente ha il dovere, nel rispetto della "Group Company Whistleblowing Policy" di, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, del 10 marzo 2023, in attuazione direttiva UE 2019/1937 ("Whistleblowing"):
 - riferire tempestivamente ai diretti superiori o Group Audit e/o Legal & Corporate Affairs di Gruppo e/o all'Organismo di Vigilanza, direttamente o con le modalità e gli strumenti che l'azienda pone a disposizione, qualsiasi notizia, di cui siano venuti a conoscenza, circa possibili violazioni al Codice o comunque di natura illecita;
 - collaborare con Group Audit e/o Legal & Corporate Affairs di Gruppo, le funzioni incaricate di verificare le possibili violazioni.
2. Fatti salvi gli obblighi di legge, a coloro che segnalano violazioni al Codice Etico o comunque illeciti aziendali, deve essere assicurata a tutti i livelli la tutela della riservatezza dell'identità.

3. La società persegue segnalazioni infondate e in malafede, inoltrate allo scopo di danneggiare colleghi, dipendenti, superiori o concorrenti.
4. Il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione o di chiunque collabori nel processo di verifica di un fatto di natura illecita, costituisce grave violazione disciplinare.
5. L'azienda adotta specifiche misure, anche di natura tecnica, volte ad assicurare la tutela dei dati del segnalante, del segnalato e degli eventuali terzi coinvolti nella segnalazione.
6. In caso di accertata violazione del Codice Etico o dei suoi principi, sono adottati, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e compatibilmente con la normativa applicabile, provvedimenti disciplinari, iniziative legali o di natura contrattuale, che potranno anche determinare la risoluzione del rapporto e il risarcimento dei danni subiti.
7. L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 viene tempestivamente informato nei casi di segnalazioni che comportino rischi diretti o indiretti di violazione del Modello Organizzativo.
8. L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01, nella relazione periodica al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale riportano i dati di sintesi delle violazioni al Codice di rispettiva competenza e le misure di natura preventiva intraprese.

Articolo 6 - Trasparenza e correttezza

1. Tutte le operazioni amministrative, contabili e commerciali, sono improntate al rispetto del principio di trasparenza e tracciabilità. Questi principi sono indissolubilmente collegati a quelli di congruità e coerenza delle operazioni stesse, affinché possano sempre essere identificate ex post le ragioni alla base di ogni decisione.
2. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento della funzione o dell'incarico, sono ispirati alla correttezza, alla collaborazione, alla lealtà ed al reciproco rispetto.

Articolo 7 - Principio di legalità

1. Il Gruppo opera nel rispetto delle leggi vigenti, dell'etica professionale e dei regolamenti interni e si impegna ad adottare le misure necessarie affinché il rispetto delle norme vigenti, nonché dei principi e delle procedure a tale scopo preordinate, sia intimamente avvertito e praticato dai destinatari del Codice.
2. Nessuna violazione di legge può trovare giustificazione nella tutela degli interessi aziendali o degli azionisti.

Articolo 8 - Imparzialità e conflitti di interesse

8.1. Imparzialità

Il Gruppo si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori.

8.2. Conflitto di interesse e obbligo di astensione

1. Il Gruppo impedisce che i soggetti coinvolti nelle transazioni siano, o possano apparire, in conflitto con i suoi interessi.
2. I Destinatari devono evitare situazioni in cui possono trovarsi nei confronti della Pubblica Amministrazione, in conflitto di interesse di qualsiasi natura, anche potenziale, che potrebbero essere percepite come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto delle procedure di gara pubblica o affidamento diretto.
3. I Destinatari devono evitare situazioni in cui possono manifestarsi conflitti di interessi, anche potenziali, che possano interferire con la loro capacità di assumere decisioni nell'interesse del Gruppo e devono astenersi dall'avvantaggiarci personalmente di opportunità di affari di cui vengono a conoscenza nel corso dello svolgimento delle loro funzioni.
4. I Destinatari segnalano formalmente senza ritardo ai propri superiori o referenti le situazioni o attività nelle quali potrebbero essere portatori di interessi in conflitto con quelli del Gruppo e/o con la Pubblica Amministrazione (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti).
5. Nell'ottica dei principi sopra richiamati, gli Amministratori, i componenti degli organi societari, i dipendenti ed i collaboratori della Società e di altre società del Gruppo, nonché di altre società ad esse legate da rapporti di collaborazione o comunque da accordi commerciali ad esecuzione continuata per l'operatività del business non possono partecipare ai giochi gestiti dalla Società o da altre società del Gruppo.

Articolo 9 - Riservatezza

1. Il Gruppo assicura l'adozione di misure e procedure atte a garantire la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, l'osservanza della normativa in materia dei dati personali e si astiene dal ricercare dati riservati attraverso mezzi illegali.
2. Particolari forme di tutela dei dati sono riservate alle informazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità Pubbliche alle quali va assicurato tempestivo riscontro.
3. Ai Destinatari del Codice è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate aziendali o di terzi,

comunque trattate per finalità aziendali, per scopi di natura personale.

Articolo 10 - Rispetto della persona

1. Il Gruppo assicura il rispetto dell'integrità psico-fisica dei lavoratori e che qualunque forma di discriminazione etnica, religiosa, culturale e di genere sia rimossa.
2. Il Gruppo assicura che le condizioni di lavoro siano sicure e siano rispettose della dignità individuale. A tal fine vigila affinché le medesime condizioni siano garantite a dipendenti di società terze che operino nel proprio ambito.
3. Il Gruppo persegue con ogni mezzo legale, richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la Legge, contro i principi del Codice o contro norme e regolamenti aziendali. Un ordine manifestamente costituente ipotesi di reato deve essere disatteso e segnalato secondo quanto indicato nell'art. 5.

Articolo 11 - Tutela della concorrenza

Il Gruppo intende tutelare il valore della concorrenza leale, astenendosi da comportamenti atti a favorire la conclusione di affari a proprio vantaggio in violazione di leggi o norme vigenti e riconoscendo che una concorrenza corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa e del mercato.

Articolo 12 - Tutela dell'ambiente, della sicurezza e sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito della propria attività, il Gruppo si impegna a operare nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente, secondo i principi dello sviluppo sostenibile.
2. Il Gruppo tutela la sicurezza e la salute dei lavoratori, adottando tutte le misure previste da norme e standard in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

CAPO II - COMPORTAMENTO NEGLI AFFARI

Articolo 13 - Relazioni d'affari e prevenzione della corruzione

1. Il Gruppo Italiaonline nello svolgimento delle relazioni d'affari si ispira ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.
2. I dipendenti del Gruppo Italiaonline ed i collaboratori dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse del Gruppo e, in particolare, nei rapporti con la Pubblica

Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato o dall'importanza dell'affare trattato.

3. Il Gruppo bandisce ogni forma di corruzione senza alcuna eccezione in tutte le sue attività e in qualsiasi paese. Questo principio si applica sia nei rapporti con soggetti privati sia nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione e con pubblici ufficiali o persone incaricate di pubblico servizio.
4. Non corrisponiamo, offriamo o promettiamo, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso l'intermediazione di un soggetto terzo), pagamenti, prestazioni o favori non dovuti ad autorità e istituzioni nazionali e internazionali o a loro familiari, ivi comprese opportunità di lavoro e/o commerciali, liberalità o omaggi, al fine di influenzare le decisioni che vedono come controparte il Gruppo e non effettuiamo pagamenti di facilitazione sia in Italia che all'estero.
5. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, attività commerciali e sponsorizzazioni devono essere gestite tenendo conto non solo delle regole stabilite dalle procedure aziendali di Italiaonline e nel rispetto, altresì, dei livelli autorizzativi stabiliti nel Gruppo, ma anche di quanto previsto da regolamenti interni alle organizzazioni controparti.
6. Non offriamo, promettiamo o diamo denaro, beni, utilità o qualsiasi beneficio (diretto o indiretto) ai business partner che non siano giustificati dal contratto tra le parti o che siano finalizzati a ottenere un trattamento di favore personale o per il Gruppo, né accettiamo la promessa o la dazione di denaro, beni, o altre utilità da parte loro, che comportino la violazione del dovere di fedeltà o degli obblighi legati alla prestazione e finalizzati a favorirli presso il Gruppo.

Articolo 14 - Azionisti, Stakeholder, Mercato e Comunicazione

1. L'obiettivo primario del Gruppo è la creazione di valore per i propri azionisti e stakeholder mediante il perseguimento di una politica industriale in grado di garantire nel tempo soddisfacenti risultati economici.
2. Italiaonline si impegna a creare le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole, promuove la simmetria e la completezza di informazione e tutela il loro interesse.

Articolo 15 - Trattamento delle informazioni

1. Ferme restando le norme in materia di trattamento dei dati personali, la Società applica e aggiorna costantemente politiche e procedure specifiche per la protezione delle informazioni di natura industriale e finanziaria il Gruppo adotta misure volte a tutelare i diritti di proprietà

intellettuale e ad assicurare la corretta gestione di tutte le informazioni pubblicate sui propri siti internet, anche da parte di utenti e terzi.

Articolo 16 - Rapporti con i mass media e diffusione delle informazioni

1. Ogni informazione rilasciata all'esterno del Gruppo, oltre ad essere veicolata unicamente da soggetti espressamente autorizzati, deve essere improntata a principi di verità, correttezza, trasparenza e prudenza, oltre che al rispetto delle norme in tema di informativa societaria.
2. Qualunque partecipazione a pubblici eventi che possa comportare divulgazioni anche involontarie di informazioni riservate deve essere sottoposta a controlli ed autorizzazioni di natura preventiva.

Articolo 17 - Rapporti con i clienti

1. Il Gruppo favorisce e stimola la massima attenzione, disponibilità e rispetto verso i clienti, anche attraverso l'offerta di servizi di qualità, a condizioni competitive e nel rispetto delle norme poste a tutela della leale concorrenza.
2. Le comunicazioni di carattere pubblicitario devono essere veritiere. Gli sconti e le promozioni ai propri clienti devono essere in ogni circostanza coerenti con le politiche commerciali del Gruppo e le procedure aziendali, autorizzati in accordo agli schemi di poteri pro-tempore vigenti.

Articolo 18 - Rapporti con i fornitori

1. Le relazioni con i fornitori sono improntate alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per i soggetti coinvolti, alla lealtà ed all'imparzialità.
2. Il Gruppo si impegna a richiedere ai propri fornitori e ai propri collaboratori esterni il rispetto di principi comportamentali corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto d'affari. Ogni fornitore, partner commerciale o collaboratore esterno dovrà essere informato dell'esistenza del Codice e dei relativi impegni.

Articolo 19 - Scelta del fornitore

1. La selezione dei fornitori, da eseguirsi – di massima – da un apposito albo previamente predisposto, e la determinazione delle condizioni di acquisto, sono basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire beni e servizi di livello adeguato.

2. Nell'ambito della selezione, effettuata in maniera chiara e non discriminatoria, il Gruppo utilizza esclusivamente criteri legati alla competitività oggettiva dei servizi e dei prodotti offerti e alla loro qualità.

Articolo 20 - Integrità nei rapporti con i fornitori

1. La stipula di un contratto con un fornitore e la gestione del rapporto con lo stesso deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza.
2. Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, il Gruppo si impegna a predisporre:
 - un'adeguata tracciabilità delle scelte adottate;
 - la conservazione delle informazioni, nonché dei documenti ufficiali di selezione e contrattuali per i periodi stabiliti dalle normative vigenti.

Articolo 21 - Pubblica Amministrazione e altri soggetti terzi

1. I rapporti tra il Gruppo e la Pubblica Amministrazione sono improntati ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione. Deve essere ripudiata qualsiasi tipologia di comportamento di natura collusiva o che possa essere percepita come tale. A tal fine è necessaria la conoscenza dei codici di condotta previsti per i dipendenti della Pubblica Amministrazione e di cui è data ampia pubblicità sui siti dei rispettivi Enti.
2. Prestare particolare attenzione agli incontri con la Pubblica Amministrazione improntando tali rapporti ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità al fine di garantire il divieto di stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta dei contraenti.
3. Evitare nei rapporti con i clienti pubblici o con potenziali clienti pubblici e nella descrizione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti, condotte che possano trarre in inganno o indurre in errore nella valutazione piuttosto che fornire servizi di consulenza in materia di elaborazione di progetti che potrebbero beneficiare di fondi pubblici al fine di scegliere Italiaonline come fornitore.
4. Sono altresì da rispettare le norme di comportamento stabilite nel precedente paragrafo "Relazioni d'affari e prevenzione della corruzione" del presente Codice Etico.

Articolo 22 - Principi di comportamento con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche

1. L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione è riservata alle funzioni preposte

e munite di appositi poteri.

2. Il Gruppo ricusa ogni comportamento che possa essere interpretato come promessa o offerta indebita di denaro, beni o altre utilità al fine di promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio.
3. I destinatari del Codice che ricevano direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o dipendenti della Pubblica Amministrazione deve immediatamente riferirne all'Organismo di Vigilanza se dipendenti, ovvero al proprio referente, se soggetti terzi. Restano escluse le ipotesi di omaggi di carattere puramente simbolico o altre forme di semplice cortesia, di cui all'art.13.

Articolo 23 - Comunicazione con Istituzioni Pubbliche

1. Ogni rapporto con le istituzioni dello Stato o internazionali è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a esplicitare l'attività del Gruppo, a rispondere a richieste o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o comunque a rendere nota la posizione del Gruppo su temi rilevanti.

Articolo 24 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria

1. I dipendenti del Gruppo collaborano lealmente con Autorità Giudiziaria e con gli Organi di Polizia.
2. I dipendenti di ciascuna Società del Gruppo devono segnalare tempestivamente al proprio responsabile, all'Organismo di Vigilanza le richieste di rendere o produrre davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale per fatti connessi all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 25 - Rapporti con organizzazioni e partiti politici

È impegno del Gruppo non erogare contributi, diretti o indiretti e sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a normative specifiche.

Articolo 26 - Rapporti con le realtà non-profit e iniziative sociali

Il Gruppo si impegna in iniziative di responsabilità sociale coerenti con la propria attività e, di conseguenza, sostenibili nel tempo.

Articolo 27 - Rapporti con le Authority

Il Gruppo dà piena e scrupolosa osservanza alle regole emesse dalle Authority regolatrici del mercato e non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta da tali autorità e dagli altri organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive.

Disponiamo di un sistema di deleghe e procure che individua le figure e funzioni aziendali preposte e autorizzate ad interfacciarsi con i rappresentanti delle istituzioni e/o autorità di rilevanza pubblica per nome e per conto del Gruppo; tali figure sono altresì tenute, nell'ambito delle loro attività, a verificare preventivamente e con la dovuta diligenza, che quanto dichiarato o attestato, nell'interesse o per conto del Gruppo, sia veritiero e corretto al fine di non rilasciare dichiarazioni mendaci o non completamente veritiere

CAPO III - POLITICHE INTERNE

Articolo 28 - Valore delle Risorse Umane

1. Il Gruppo riconosce la centralità del capitale umano (dipendenti e collaboratori) e l'importanza di relazioni basate sulla lealtà e sulla fiducia reciproca.
2. Le risorse umane sono valorizzate pienamente mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire il loro sviluppo e la loro crescita. Le funzioni competenti, e tutti i responsabili rispetto ai propri collaboratori, devono pertanto:
 - selezionare, assumere, formare, retribuire e gestire i dipendenti o collaboratori senza discriminazione alcuna;
 - creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche personali non possano dare luogo a discriminazioni;
 - adottare criteri di merito, di competenza e comunque strettamente professionali per qualunque decisione relativa a un dipendente o collaboratore.
3. Il Gruppo si impegna a fare in modo che tutti i dipendenti/collaboratori agiscano lealmente al fine di rispettare gli obblighi assunti dai rapporti contrattuali e da quanto previsto dal presente Codice, assicurando le prestazioni che sono loro richieste e rispettando gli impegni assunti.

Articolo 29 - Politiche di gestione delle risorse umane

1. È proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone.

2. Tutte le decisioni prese nell'ambito della gestione e dello sviluppo delle risorse umane, anche per l'accesso a ruoli o incarichi diversi, sono basate su considerazioni di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dalle risorse.
3. Nella gestione dei rapporti gerarchici l'autorità è esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice.
4. Piani di incentivazione e di retention, politiche retributive e piani di carriera rispondono a criteri di merito definiti da specifiche policy e documenti aziendali.

Articolo 30 - Tutela della privacy

1. La privacy dei dipendenti e dei collaboratori è tutelata nel rispetto della normativa di riferimento, anche attraverso standard operativi che specifichino le informazioni ricevute e le relative modalità di trattamento e di conservazione. È esclusa ogni indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e la vita privata delle persone.
2. Il Gruppo garantisce il rispetto della privacy nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali e non ricorre a forme di controllo che possano risultare in contrasto con le norme in materia di trattamento e tutela dei dati personali e di gestione del rapporto di lavoro.

Articolo 31 - Cultura della sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente

1. Il Gruppo si impegna a garantire un ambiente lavorativo conforme alle vigenti norme in materia di salute e sicurezza promuovendo comportamenti responsabili e preservando, mediante il monitoraggio, la gestione e la prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività professionale, la salute e la sicurezza di tutti i dipendenti e collaboratori, conformandosi alle migliori pratiche nazionali ed internazionali.
2. Ciascuna Società del Gruppo si impegna a rispettare la normativa vigente in materia ambientale e le prescrizioni autorizzative applicabili, operando al fine di assicurare la tutela dell'ambiente e la prevenzione dell'inquinamento.
3. Tutti i dipendenti e collaboratori sono tenuti allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti aziendali.
4. I dipendenti/collaboratori, nell'ambito delle proprie mansioni, partecipano al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di sé stessi, dei colleghi e dei terzi.

CAPO IV - MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Articolo 32 - Rispetto del Codice e modifiche

1. Il compito di vigilare sul rispetto delle norme del presente Codice compete a tutti i responsabili.
2. Le verifiche conseguenti alle segnalazioni di presunte violazioni del Codice o di norme aziendali ad esse collegate sono affidate a Group Audit e/o Legal & Corporate Affairs di Gruppo che si potrà avvalere del supporto di qualunque altra struttura aziendale.
3. Le proposte di modifiche del Codice, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sono predisposte da Legal & Corporate Affairs di Gruppo previo parere vincolante dell'Organismo di Vigilanza e della Direzione Risorse Umane.
4. L'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 propone modifiche al Codice che si rendessero necessarie a seguito di integrazioni legislative della normativa in materia di responsabilità amministrativa degli Enti.

Articolo 33 - Violazioni del codice e sistema disciplinare

Il sistema sanzionatorio conseguente a violazioni del presente Codice è regolato nell'ambito del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/01 e dal Regolamento di disciplina aziendale in conformità ai contratti collettivi nazionali applicabili.